



Berna, 19.06.2017

Modifica dell'aliquota d'imposta al 1° gennaio 2018 per giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario

1. In generale

Le seguenti informazioni assicurano l'attuazione ottimale della modifica dell'aliquota d'imposta conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera a^{bis} rev-LIVA (legge federale parzialmente riveduta concernente l'imposta sul valore aggiunto) per giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario. I prodotti elettronici che sono oggetto della modifica dell'aliquota d'imposta sono definiti nella riveduta ordinanza sull'IVA, che sarà presumibilmente disponibile nel mese di ottobre 2017.

Fino al 31 dicembre 2017 i mezzi di informazione menzionati saranno imponibili all'aliquota normale. Il passaggio, per queste prestazioni, dall'**aliquota normale** all'**aliquota ridotta** entrerà in vigore il **1° gennaio 2018**.

2. Quale aliquota d'imposta dovrà essere applicata?

L'aliquota d'imposta applicabile non dipende dalla data d'emissione della fattura, del pagamento o dell'eventuale scaricamento dei contenuti da parte dell'utente, bensì dal **momento dell'esecuzione della prestazione** che, nel caso dei giornali, delle riviste e dei libri elettronici, corrisponde al **momento in cui è possibile accedere ai contenuti pubblicati**.

La prestazione è imponibile all'aliquota normale se si ottiene l'accesso ai contenuti entro il 31 dicembre 2017, mentre a partire dal 1° gennaio 2018 è imponibile all'aliquota ridotta. Nel caso di abbonamenti (ad es. a quotidiani, settimanali o mensili) occorre procedere a una ripartizione *pro rata temporis*.

Esempio 1

Il 30 dicembre 2017 un utente acquista in Internet un numero digitale della rivista X, apparso nell'ottobre dello stesso anno; lo scarica sul proprio tablet il 5 gennaio 2018.

La prestazione è imponibile all'aliquota normale, poiché la possibilità di scaricare la rivista è stata attivata il 30 dicembre 2017. La prestazione è quindi eseguita in un momento in cui è ancora imponibile all'aliquota normale. Il momento in cui l'utente scarica i contenuti non è pertanto rilevante.

Esempio 2

Il 5 gennaio 2018 un utente acquista in Internet un numero digitale della rivista X, apparso nell'ottobre del 2017; lo scarica sul proprio tablet il giorno stesso.

La prestazione è imponibile all'aliquota ridotta, poiché la possibilità di scaricare la rivista è stata attivata il 5 gennaio 2018. La prestazione è quindi eseguita in un momento in cui è già imponibile all'aliquota ridotta. La data di apparizione della rivista non è pertanto rilevante.

Esempio 3

Il 1° ottobre 2017 un utente sottoscrive un abbonamento annuale all'edizione digitale di un quotidiano. Lo stesso giorno egli ottiene anche il diritto di accedere all'archivio dal 1° gennaio 2015. L'utente ha quindi di fatto la possibilità di accedere ai numeri pubblicati dal 1° gennaio 2015.

Le prestazioni della casa editrice devono essere ripartite *pro rata temporis*: i tre mesi di abbonamento del 2017 sono imponibili all'aliquota normale, mentre quelle dei restanti nove mesi all'aliquota ridotta. Non è rilevante che, con l'accesso all'archivio, la quantità dei dati risalenti al periodo precedente la modifica dell'aliquota d'imposta sia molto superiore a quella dei dati del periodo successivo alla modifica.

In tutti i casi illustrati negli esempi è irrilevante che i dati siano scaricati o letti online.

3. Indicazione dell'imposta sui giustificativi e sulle fatture

Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 rev-LIVA chi esegue la prestazione deve l'imposta menzionata nel giustificativo o nella fattura, anche se l'imposta indicata è troppo elevata, ad esempio se una prestazione imponibile all'aliquota ridotta è fatturata all'aliquota normale (imposta menzionata = imposta dovuta).

Sono fatti salvi i casi in cui chi esegue la prestazione effettua una correzione a posteriori della fattura (art. 27 cpv. 2 lett. a rev-LIVA) o prova, nonostante l'imposta indicata sia troppo elevata, che non ne risulta una perdita d'imposta per la Confederazione (art. 27 cpv. 2 lett. b rev-LIVA).

4. Emissione della fattura

Le prestazioni fatturate che, in base al loro periodo di esecuzione, sono imponibili sia all'aliquota normale, sia all'aliquota ridotta (ad es. un abbonamento dal 1.10.2017 al 31.3.2018), devono essere ripartite *pro rata temporis*. Nell'indicare l'imposta occorre prestare attenzione all'aliquota vigente nel periodo di riferimento (fino al 31.12.2017: aliquota normale, dal 1.1.2018: aliquota ridotta).

Se la prestazione complessiva è fatturata all'aliquota applicabile fino al 31 dicembre 2017, vale quanto esposto alla cifra 3.

5. Imposta sull'acquisto

L'aliquota d'imposta applicabile per l'imposta sull'acquisto è calcolata *pro rata temporis* nel caso degli abbonamenti, mentre per l'acquisto di singoli numeri vale per analogia quanto esposto alla cifra 2.